



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

PARTE VIII

VALUTAZIONI FINALI

VALUTAZIONI FINALI

Depongono a favore dell'iscrizione al RUNTS

- È probabile che la P.A. convoglierà le proprie erogazioni preferibilmente nei confronti degli ETS in quanto garanti di maggiore trasparenza informativa (ragionamento: chi sta fuori dal RUNTS non vuole mostrare i propri bilanci, non accettando un livello di trasparenza adeguato a chi ritrae risorse dalla P.A.)
- In presenza di erogazioni liberali corrisposte da privati ed imprese, l'iscrizione al RUNTS garantisce benefici maggiori ai contributors (detrazioni/deduzioni)

Depongono a sfavore dell'iscrizione al RUNTS

- Per le ASD l'iscrizione al RUNTS comporterebbe la rinuncia alle agevolazioni contabili e fiscali della 398 (indifferente per gli altri enti). Senza RUNTS non perderebbero comunque il 5xmille
- Agli enti che vivono solo di quote associative, senza contributi pubblici o erogazioni private, converrà non iscriversi al RUNTS per evitare onerosi e complessi obblighi di contabilità, bilancio annuale e (forse) organi di controllo

(segue) **VALUTAZIONI FINALI**

Depongono a favore dell'iscrizione al RUNTS con vestito APS (artt.84-86 CTS)

L'art.85,co.1 che **decommercializza i corrispettivi specifici versati dai soci o dai loro familiari conviventi in funzione di prestazioni svolte dalle APS in diretta attuazione degli scopi istituzionali**

- L'istituzione di un **regime forfetario**, in presenza di **proventi commerciali < € 130.000, con coeff. di redditività 3%**
- **L'art.86,co.7 esclude APS (e ODV) dall'applicazione dell'Iva e dai relativi obblighi dichiarativi** per tutte le operazioni nazionali e ciò rappresenta un vantaggio **nel caso si ricevano contributi pubblici da Enti (es. Comuni) che non detraggono l'Iva**

Nota: si ricorda che l'art.35 CTS dispone per le APS un numero minimo di 7 soci PF (o 3 APS) ed impone che l'attività venga svolta avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, fermo restando che le APS possono svolgere una o più delle attività art.5 CTS

(segue) **VALUTAZIONI FINALI**

Depongono a favore dell'iscrizione al RUNTS con vestito Imprese Sociali (D.Lgs.112/2017)

- **L'art.18,co.1, D.Lgs.112/17** dispone per le **Imprese Sociali** la **non imponibilità degli utili destinati ad apposita riserva indivisibile** e ciò risulta interessante per le **ONLUS** che hanno importanti marginalità e che con la Riforma rimarrebbero **'semplici' Associazioni (! obbligo però di nomina organo di controllo)**
- **L'art.18,co.3** che dispone una **detrazione/deduzione Irpef pari al 30%** delle **somme investite nel capitale sociale di imprese sociali**

Nota: si ricorda per completezza che l'art.1, D.Lgs.112/2017 dispone che possono acquisire la **qualifica di impresa sociale** tutti gli enti privati che esercitano in via stabile e principale (oltre 70%) un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

One FISCALE

https://one.wolterskluwer.it/.../le-scelte-degli-enti-no-profit-a-seguito-della-riforma-del-terzo-settore/.../ART17?pathid=3fa27856e0e4&searchid=12576839

Le scelte degli enti no profit a seguito della riforma del Terzo settore

Rivista Documentazione Ufficiale (6) Argomenti (1)

1. Premessa

2. Le scelte delle ONLUS nel passaggio alla nuova disciplina

3. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale

4. Le cooperative sociali e le imprese sociali

esercitare attività di interesse generale in forma d'impresa (art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017). Ne risulta un quadro completamente rinnovato che, da un lato, si presta a disciplinare fattispecie che non trovavano un'adeguata collocazione nella previgente disciplina legislativa e, dall'altro, necessita un'attenta analisi al fine di individuare il collocamento più opportuno degli enti all'interno del Terzo settore.

2. Le scelte delle ONLUS nel passaggio alla nuova disciplina

Nel sistema ante-riforma, l'adozione della qualifica di **ONLUS** rappresentava spesso una scelta "obbligata", dal momento che il relativo regime risultava l'unico in grado di valorizzare adeguatamente l'esercizio, senza scopo di lucro, di attività di interesse sociale nei settori individuati dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. La **qualifica di ONLUS** viene, d'altronde, attribuita "di diritto" a determinate tipologie di **enti no profit**, come le **cooperative sociali** di cui alla Legge n. 381/1991 e le **organizzazioni di volontariato** di cui alla Legge n. 266/1991, che risultano assai diversi sul piano civilistico ed operativo. In sostanza, il regime di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460/1997 ha finito per trovare applicazione nei confronti di una platea di soggetti decisamente eterogenea quanto a dimensioni e caratteristiche gestionali, alimentando incertezze che hanno condotto con una certa frequenza al contenzioso tributario.

Con il nuovo Codice del Terzo settore, il legislatore ha delineato un sistema più coerente e organico, che valorizza il **perseguimento dell'attività sociale**, graduando i vari regimi ed i connessi adempimenti in base alle concrete modalità operative degli enti. In particolare, sul piano tributario, viene prevista una specifica disciplina sia per gli ETS che operano prevalentemente a titolo gratuito e/o con modalità erogative (regime per gli ETS non commerciali di cui agli artt. 79 ed 80 del Codice, nonché i regimi specifici per ODV ed APS

☆ Preferiti
🖨️ Stampa
↓ Download

Le scelte degli enti no profit a seguito della riforma del Terzo settore

Rivista Documentazione Ufficiale (6) Argomenti (1)

1. Premessa

2. Le scelte delle ONLUS nel passaggio alla nuova disciplina

3. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale

4. Le cooperative sociali e le imprese sociali

anche per le altre tipologie di modifiche statutarie, si è prevista un'integrale esenzione se le modifiche sono effettuate per adeguarsi ad interventi legislativi.

3. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale

In continuità con il quadro ante-riforma, il nuovo Codice contempla alcune **categorie specifiche** di enti del Terzo settore, destinarie di particolari disposizioni¹⁰¹. Vengono trasfuse nel CTS, nonché in **apposite sezioni del Registro unico** nazionale, le figure della ODV e della APS che, in precedenza, erano regolate rispettivamente dalla **Legge n. 266/1991** e dalla **Legge n. 383/2000**. Nell'ottica di garantire un passaggio graduale al rinnovato sistema normativo, in aggiunta alle agevolazioni osservate sopra, il legislatore delegato ha previsto per questi soggetti un apposito sistema di tras migrazione dagli attuali registri di settore, gestiti dagli enti locali, all'istituendo Registro unico¹⁰².

L'entrata in vigore della riforma impone anche alle attuali ODV e APS una particolare attenzione nella fase di adeguamento e di **revisione degli statuti**, onde assicurare il rispetto dei requisiti definiti dal nuovo Codice. Va considerato, ad esempio, che le normative di settore di cui alla **Legge n. 266/1991** e alla **Legge n. 383/2000** non prevedevano specifici ambiti nei quali svolgere l'attività istituzionale, salvo alcune specificazioni contenute in singole leggi regionali. Ai fini della regolare iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale, pertanto, le attuali ODV e APS dovranno assicurarsi di inserire nello **statuto** o atto costitutivo una o più **attività istituzionali** individuate tra quelle di **interesse generale** di cui all'art. 5 del CTS. Esse dovranno inoltre allinearsi, in base alle proprie dimensioni, ai nuovi obblighi previsti dal Codice in materia di rendicontazione (artt. 13 e 14) e di controllo interno (artt. 30 e 31), che non erano

☆ Preferiti
Stampa
Download

One FISCALE

https://one.walterkluwer.it/documenti/le-scelte-degli-enti-no-profit-a-seguito-della-riforma-del-terzo-settore/103400014637914571?authid=3fa27866cb0e4&searchId=12576839

Le scelte degli enti no profit a seguito della riforma del Terzo settore

Rivista Documentazione Ufficiale (8) Argomenti (1)

1. Premessa

2. Le scelte delle ONLUS nel passaggio alla nuova disciplina

3. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale

4. Le cooperative sociali e le imprese sociali

fiscali di carattere agevolativo introdotte dal Codice in materia di *social bonus* (art. 81), detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali (art. 83) e imposte indirette (art. 82), oltre che della nuova esenzione IRES per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale (artt. 84, comma 2 e 85, comma 7)¹.

4. Le cooperative sociali e le imprese sociali

Le **cooperative sociali** di cui alla **Legge n. 381/1991** assumono "di diritto" all'interno del Terzo settore la qualifica di impresa sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del **D.Lgs. n. 112/2017**. Tale scelta appare in linea con l'intento del legislatore di distinguere in maniera chiara, nell'ambito dell'esercizio senza scopo di lucro di attività di interesse generale, gli enti a carattere prevalentemente erogativo da quelli che utilizzano, invece, **modelli di tipo imprenditoriale**, come appunto avviene nell'ipotesi in esame.

Le **cooperative sociali**, pertanto, acquisiscono la suddetta qualifica **in maniera automatica**, senza necessità di allineare i propri **statuti** alle disposizioni del **D.Lgs. n. 112/2017**, ma nel rispetto della specifica normativa loro applicabile (si pensi, ad esempio, ai settori di attività previsti dalla citata **Legge n. 381/1991**, aggiornati grazie all'art. 17 del nuovo Decreto, includendo gli ambiti dei servizi sociali, sanitari, socio-sanitari, della formazione e delle attività di inserimento lavorativo). Al contrario, gli enti che si qualificavano come imprese sociali costituite prima della riforma (sulla base, cioè, della disciplina di cui al **D.Lgs. n. 155/2006**) dovranno adeguare i propri **statuti** ai nuovi requisiti entro dodici mesi dall'entrata in vigore del **D.Lgs. n. 112/2017**, potendo provvedere entro il medesimo termine con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria².

Con l'efficacia della nuova disciplina tributaria di cui all'art. 18 del **D.Lgs. n. 112/2017**.

☆ Preferiti
🖨️ Stampa
↓ Download

GRAZIE PER L'ATTENZIONE.